



Comune di Balestrate

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTA, BLOCCO, RECUPERO E AFFIDAMENTO DEI VEICOLI

Approvato con emendamenti con deliberazione di C.C. n.11 del 17.04.2024

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'appalto dei seguenti servizi ed attività connesse:
 - Servizio di rimozione, blocco e custodia dei veicoli disposto dalla Polizia Municipale di Balestrate e da altri organi di Polizia Stradale, in servizio o in transito sul territorio comunale, ai sensi degli artt. 215 e 159, comma 2° del D.Lgs n. 285/92.
 - Recupero dei veicoli incidentati ovvero provento di furto, posti sulla pubblica via, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumerne la custodia.
 - Recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare, nella pubblica via, o comunque in luogo ove non sia applicabile la sanzione accessoria della rimozione, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza.
 - Recupero e custodia dei veicoli per i quali gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. abbiano ritenuto necessario procedere al sequestro penale degli stessi, anche su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. In tale evenienza l'intervento e i relativi oneri sono regolati dalla vigente normativa in materia di spese di giustizia.
 - Gestione della depositaria, consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse.
 - La rimozione dei veicoli utilizzati per i cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari, non autorizzati, situati anche all'interno di terreni privati, a seguito di conclusione del procedimento sanzionatorio, ex art. 23, comma 13 bis.
2. Sono esclusi gli interventi relativi alle sanzioni accessorie del sequestro amministrativo e del fermo amministrativo, già oggetto di apposita disciplina applicativa della Prefettura di Palermo - U.T.G - SIVES.
3. Sono altresì esclusi dal presente regolamento i veicoli a motore in stato d'abbandono oggetto di separata convenzione/regolamentazione.

Art. 2

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI

1. Il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il Codice della Strada.
2. La rimozione viene effettuata in tutti i casi previsti dal vigente Codice della Strada e quando i veicoli siano stati abbandonati ovvero coinvolti in incidenti e costituiscano grave intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione.
3. La rimozione, o il blocco del veicolo, nei casi ritenuti opportuni, dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del Codice della Strada e dall'art. 397 e 398 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 3

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio sarà espletato mediante bando di gara, secondo le modalità previste nel bando stesso.

Art. 4

DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

1. L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art 354 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada ha durata biennale, e può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso, dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art 19 del D.P.R. n. 616/77 e di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. n. 495/92, e dal bando di affidamento.

Art. 5
ATTREZZATURE

1. La ditta aggiudicatrice deve assicurare il servizio con veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall'art. 159 del Codice della Strada. Per ciò che concerne l'applicazione eventuale della sanzione accessoria del blocco dei veicoli, si fa riferimento all'art. 355 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 6
DEPOSITERIA

1. I veicoli rimossi saranno depositati nella depositeria in disponibilità del concessionario, e dovrà avere un'ampiezza tale da permettere la sosta di un numero di veicoli previsto nel bando, oltre ad essere conforme alla vigente normativa tecnica ambientale e urbanistica di settore.

Art. 7
ORARIO DI SERVIZIO ED ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE

1. La ditta dovrà garantire il servizio per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Municipale, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche in orario notturno.
2. Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi dovrà essere garantito nell'arco orario dalle 00.00 alle 23,59.
3. L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende esteso anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Art. 8
TARIFFE DEI SERVIZI

1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario del servizio, sono quelle previste dal D.M. n° 401 del 04/09/1998, aggiornate secondo gli indici ISTAT, ed i cui importi sono esplicitati nell'allegato "A" del presente regolamento, lo stesso allegato contiene anche le specifiche indicazioni per determinare l'importo da pagarsi in base ai servizi erogati. Il Comune di Balestrate si riserva la facoltà di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria non superiore al 20% di quella stabilita dal D.M. 401/1998 a fronte di particolari situazioni temporali o ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato.
2. Le tariffe stesse potranno essere aggiornate annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
3. La Ditta aggiudicataria del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

Art. 9
ASSICURAZIONI, PENALI E RESPONSABILITA'

1. Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità, stipulando idonea polizza assicurativa, per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.
2. Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione all'avente titolo.
3. Il concessionario dovrà essere in regola con assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.
4. La depositaria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione contro l'incendio e il furto dei veicoli custoditi e delle cose in essi contenute.
5. È prevista la risoluzione del rapporto a carico della ditta concessionaria che ingiustificatamente non ottempererà alle richieste di intervento da parte degli organi di Polizia Stradale e giudiziaria.

Art. 10

ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE E RESTITUZIONE DEL VEICOLO DURANTE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE (SPOSTAMENTO A VISTA)

1. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse, si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, per motivi di pubblico interesse o sicurezza pubblica, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi, né a carico dell'ente proprietario della strada o dell'organo di polizia stradale che ha richiesto l'intervento. Il compenso spettante alla ditta concessionaria sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento qualora individuato.
2. In caso di avaria ai mezzi della Polizia Municipale di Balestrate la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.
3. Nessun compenso, così compreso il diritto di chiamata, sarà dovuto alla ditta concessionaria nel caso in cui la richiesta di intervento venga annullata da parte del Comando richiedente e nel caso in cui sopraggiunga il trasgressore o proprietario del mezzo prima dell'aggancio del veicolo.
4. Nel caso in cui il trasgressore sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.
5. Qualora l'intervento abbia ad oggetto il recupero di un veicolo provento di furto per il quale non sia giustificato il sequestro penale (preventivo o probatorio), e non sia possibile il tempestivo affidamento del veicolo al soggetto denunciante o proprietario debitamente contattato a cura dell'organo di polizia giudiziaria procedente, si applicheranno le sole spese di intervento (diritto di chiamata ed operazioni di carico e scarico) come individuate nella tabella allegata. Le spese di custodia dei veicoli oggetto di furto decorreranno dal terzo giorno successivo al rinvenimento.

Art 11

RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI - MODULISTICA – REGISTRI

1. In conformità al disposto di cui all'art.397 comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. n.495/1992), per la restituzione del veicolo rimosso ai sensi del codice della strada, l'avente titolo (il proprietario o colui che dimostri l'incontrovertibile pacifico possesso del veicolo al momento della rimozione, dovrà presentarsi al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia.
2. Della avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode.

3. Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario), e sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato.
4. Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni mese alla Polizia Municipale, l'elenco dei veicoli giacenti. Delle somme riscosse, il concessionario rilascerà quietanza, in triplice copia secondo le modalità sopraesposte.
5. Tutta la modulistica necessaria sarà predisposta e fornita dalla Polizia Municipale di Balestrate .

Art. 12

MANCATO RITIRO DEI VEICOLI RIMOSI

1. Nell'eventualità di giacenza di veicoli rimossi, fermati, recuperati o sequestrati, per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento e custodia, per un qualsiasi motivo (negligenza nel ritiro, mancato ritiro, mancato pagamento, ecc.), si applicherà la disciplina di cui all' art. 215, comma 4, del C.d.S. conformemente alle indicazioni del competente Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo.

Art. 13

RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL'INTERNO DEI VEICOLI RIMOSI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

1. Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà, previa autorizzazione dell'Organo di Polizia Stradale che ha disposto la rimozione.

Art. 14

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. I veicoli "carro-attrezzi" dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro un tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore.

Art. 15

PENALITA' - CONTENZIOSO

1. Nel caso di infrazione da parte del concessionario, (es. momentanea assenza degli addetti alla custodia, ritardo oltre i 10 minuti nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza ovvero rifiuto di operazioni richieste dagli Agenti di Polizia Stradale) sarà applicata su segnalazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, da parte del competente Settore comunale, una penale da determinarsi in sede di predisposizione del bando per l'affidamento del servizio.
2. Ripetute infrazioni, potranno essere causa di risoluzione del contratto. Per ogni controversia relativa al servizio rimozione che coinvolga il Comune di Balestrate e/o la Polizia Municipale di Balestrate il Foro competente è quello di Palermo.

Art. 16

ADEMPIMENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

1. Presso il Comando Polizia Municipale di Balestrate sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:
 - Tipo veicolo
 - Targa
 - Località di prelievo
 - Orario della rimozione
 - Articolo del Codice della Strada violato o altro motivo della rimozione Data di riconsegna del veicolo
2. Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o ad oggetti visibili contenuti all'interno dovranno essere riportate nel relativo verbale di rimozione. Sarà tenuto altresì apposito registro relativo agli altri interventi indicati nell'art. 1, indicante:
 - Tipo veicolo
 - Targa
 - Località di prelievo
 - Data e Ora della rimozione Tipologia di intervento
 - Deposito intervenuto

Art. 17

ALTRI TIPI DI INTERVENTO

1. In considerazione dell'art.11, 2° co., del Codice della Strada ("gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere") eventuali richieste di generico soccorso stradale, da parte dell'utenza, ricevute dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, potranno essere evase dagli agenti, fornendo i recapiti del deposito più vicino al luogo di intervento, o richiedendo direttamente l'intervento della ditta in tal modo individuata.
2. L'intervento effettuato dal concessionario o da uno dei concessionari, ai sensi di tale articolo sarà annotato sul registro di cui al comma 2 dell'articolo precedente.
3. Le spese relative a tali interventi saranno ad esclusivo carico degli utenti richiedenti.

Art. 18

DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Alla ditta aggiudicataria del servizio, è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena della risoluzione del contratto.

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

1. Quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente e/o dal presente regolamento, potrà essere disciplinato dal bando di gara e dall'eventuale capitolato speciale relativo all'affidamento del servizio. Nelle more dell'espletamento della procedura di gara, al fine di non interrompere il servizio di rimozione dei veicoli in sosta di intralcio, l'Amministrazione si avvarrà dei depositi che già operano e collaborano con il Corpo di Polizia Municipale, applicando le tariffe determinate ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 20
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza del 15° giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio

ALLEGATO A

TARIFFE RIMOZIONI artt. 159 e 215 D. lgs 285/1982 (Nuovo Codice della Strada) - D.M. n. 401 del 04.09.1998

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TARIFFA INIZIALE D.M. 401/98 (iva esclusa)
-------------------------	---

Diritto di chiamata	16,97 € (rivalutata al gennaio 2024)
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	25,45 € (rivalutata al gennaio 2024)
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del carro attrezzi al luogo d'intervento e, successivamente, alla depositaria)	3,65 €/km rivalutata al gennaio 2024)
Spese custodia	5,00€ ciclomotori e motoveicoli, 10,00€ al giorno a partire dalle 24 ore successive alla rimozione del mezzo a carico del trasgressore/interessato

* fonte ISTAT <http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/>

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t

Tipologia di intervento	Tariffa iniziale D.M. 401/98 (iva esclusa)
Diritto di chiamata	21,21€ rivalutata al gennaio 2024)
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	42,42 € rivalutata al gennaio 2024)
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del carro attrezzi al luogo d'intervento e, successivamente, alla depositaria)	4,24 €/Km rivalutata al gennaio 2024)
Spese di custodia	10,00 € ciclomotori e motoveicoli, 20,00 € al giorno a partire dalle 24 ore successive alla rimozione del mezzo a carico del trasgressore/interessato

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ciclomotori e motoveicolo

Si applicano le tariffe riportate nella tabella soprastante, **umentate del 10%** per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico. Per i ciclomotori e i motoveicoli le tariffe di cui sopra sono ridotte del 10%.

In orario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo) e **in orario festivo** (le 24 ore della giornata festiva) è prevista **una maggiorazione del 30%** su tutte le tariffe.